

**NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).  
E-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)  
Posta Elettronica Certificata (PEC): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La informiamo che su [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto non si rinnova tacitamente alla sua scadenza.

**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

**3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni**

Il prodotto Professionista Reale - Professioni Tecniche contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi

- della Responsabilità Civile,
- dei Danni ai Beni (incendio e furto),
- di sostenere spese per controversie legali,
- di sostenere spese per emergenze gestionali,

che riguardano l'esercizio di attività professionali del settore **tecnico** (ad esempio: geometri, ingegneri, architetti geologi, periti tecnici, periti agrari, agrotecnici, dottori agronomi, dottori forestali).

A seconda della tipologia le garanzie sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente, in base alle proprie esigenze, potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio, nel caso di un commercialista l'acquisto della garanzia Responsabilità Civile verso terzi consente di scegliere la Condizione Facoltativa "Funzioni di sindaco, revisore legale dei conti" nel caso che sia chiamato a svolgere tali funzioni).

Nel modulo di polizza saranno indicate le Condizioni Facoltative che vengono acquistate. **Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia.**

**Le Sezioni, le Garanzie e le Condizioni Facoltative operanti sono solo quelle espressamente indicate nel modulo di polizza.**

Eventuali allegati per **condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto** e concordate per particolari esigenze del Contraente **saranno oggetto di espressa pattuizione.**

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

**Sezione Responsabilità Civile**

Questa Sezione contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni a terzi (quali clienti o dipendenti) durante lo svolgimento dell'attività dichiarata nel modulo di polizza.

In particolare riguardano la responsabilità civile per fatti verificatisi

1) in relazione alle prestazioni professionali effettuate dal Contraente nell'ambito dell'attività svolta nei limiti previsti dalle leggi che la disciplinano, in relazione alla proprietà e alla gestione delle strutture dello studio professionale privato dell'Assicurato. A questo secondo tipo di fatti, regolamentati nello specifico punto delle condizioni di assicurazione (2.6), vanno ricondotti anche i fatti che abbiano provocato infortuni ai dipendenti e al personale addetto allo studio; in particolare va sottolineato che è stata semplificata la formulazione che tradizionalmente si incontra nelle assicurazioni di Responsabilità Civile e pertanto la garanzia cosiddetta RCO è stata inglobata in modo tale che anche i dipendenti, (purché regolarmente assunti e con le limitazioni indicate in polizza) sono annoverati tra i soggetti terzi.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.1 al 2.15, dal punto 2.17 e dalle condizioni facoltative che siano state acquistate.**

E' possibile scegliere e acquistare una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A. mancata rispondenza delle opere di natura edile - mancato rispetto di vincoli urbanistici (**questa Condizione facoltativa non è prestabile per Geologi e Periti Edili**)
- B. incarichi in materia di sicurezza sul lavoro
- C. riduzione della retroattività a due anni
- D. esclusione dei danni alle opere (**è una condizione riduttiva della garanzia, pensata per i professionisti che non effettuano progettazioni di strutture edili, che comporta una riduzione di premio**)

Il prodotto prevede infine, in via particolare, la possibilità di essere utilizzato non per assicurare l'attività del professionista nel suo complesso, ma per assicurare una specifica prestazione professionale di progettazione e/o direzione dei lavori di una **singola opera** individuata e descritta nel contratto. La valutazione e la regolamentazione dell'assicurazione può essere determinata anche in base alla natura e alle caratteristiche particolari di tale opera.

In questo caso la garanzia è regolamentata anche dal punto 2.16 "Assicurazione per singola opera" o da condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto.

**AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi che sono indicati nei punti: 2.1 "Rischio assicurato", 2.2 "Persone non considerate terzi", 2.3 "Esclusioni", 2.4 "Esclusioni con possibilità di deroga", 2.5 "Requisiti professionali", 2.6 "Proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale", 2.7 "Efficacia del contratto nel tempo", 2.8 "Effetti sulle polizze sostituite", 2.9 "Efficacia/validità territoriale dell'assicurazione", 2.10 "Limitazione in caso di responsabilità solidale", 2.11 "Massimali e limiti di indennizzo, 2.13 "Pluralità di assicurati", 2.14 "Altre assicurazioni-copertura per l'eccedenza", 2.15 "Condizioni specifiche per geologi", 2.16 "Assicurazione per singola opera", 2.17 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni nell'ambito delle condizioni facoltative A, B, C, D indicate in precedenza.**

In considerazione che gli eventi dannosi possono manifestarsi in momenti diversi rispetto ai fatti e ai comportamenti che li hanno generati, si sottolinea l'importanza del punto 2.7 "Efficacia del contratto nel tempo".

**AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.**

In proposito si vedano il massimale, lo scoperto e la franchigia esposti sul modulo di polizza e il punto 2.17 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" e le definizioni del glossario.

**Sezione Danni ai Beni**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni che possono subire i beni assicurati causati da eventi quali incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, fenomeni elettrici e i danni da furto.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

**- Incendio e complementari**

Riguarda i danni ai beni assicurati (fabbricato e contenuto) provocati da incendio, ma anche da altre cause, che sono indicate nel punto 3.1 "Rischio assicurato", quali ad esempio l'esplosione, il fumo, il fenomeno elettrico, gli atti vandalici di terzi, nonché talune spese che ne possono derivare.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.1 al 3.7 .**

**- Furto e complementari**

Riguarda i danni da furto del contenuto dell'ufficio / studio professionale e da rapina, avvenuti nei modi indicati al punto 4.1 "Rischio assicurato".

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 4.1 al 4.7.**

**AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti**

- per la garanzia Incendio: 3.1 "rischio assicurato", 3.2 "caratteristiche costruttive del fabbricato", 3.3 "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati", 3.4 "Esclusioni", 3.5 "Beni in leasing", 3.6 "Coesistenza con altra garanzia incendio - secondo rischio", e nelle definizioni del glossario;
- per la garanzia Furto: 4.1 "Rischio assicurato", 4.2 "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati", 4.3 "Esclusioni", 4.4 "Mezzi di chiusura dei locali", 4.5 "Difformità dei mezzi di chiusura", 4.6 "Valori in cassaforte".

**AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.**

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza riferito a queste garanzie, i punti 3.7 e 4.7 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" e le definizioni del glossario.

**Sezione Tutela Legale**

Garantisce le spese, indicate al punto 5.1, che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi l'attività professionale assicurata, nei casi espressamente indicati nella polizza nel punto 5.2.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 5.1 al 5.8 e dalle condizioni facoltative che siano state acquistate.**

E' possibile scegliere e acquistare una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative:

- A. violazioni di cui al D. Lgs. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali
- B. violazioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009 in materia di tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni
- C. retroattività di un anno
- D. procedimenti dell'ordine professionale
- E. vertenze contrattuali con clienti, compreso recupero crediti.

**AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 5.1 "Rischio assicurato", 5.2 "Casi assicurati", 5.3 "Soggetti assicurati", 5.4 "Esclusioni", 5.5 "Efficacia temporale della garanzia", 5.6 "insorgenza del sinistro", 5.7 "Efficacia territoriale della garanzia", 5.8 "Unico sinistro", nonché nelle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario. AVVERTENZA - La garanzia prevede l'applicazione di massimali. In proposito si veda il massimale esposto sul modulo di polizza riferito a questa sezione.**

**Sezione Assistenza**

Questa sezione offre, in situazioni di emergenza che riguardano l'ufficio / studio professionale, la prestazione di servizi quali l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio), l'invio di specialisti convenzionati per interventi di emergenza conseguenti a incendio, fulmine, scoppio occorso ai locali dello studio, o per recuperare dati informatici a seguito di danneggiamenti ad unità di memoria conseguenti agli eventi anzidetti.

**AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati ai punti 6.1 "Invio di un idraulico, 6.2 "Invio di un elettricista", 6.3 "Invio di un fabbro o di un falegname", 6.4 "Invio di un vetraio", 6.5 "Intervento di emergenza per salvataggio beni assicurati", 6.6 "Recupero dati informatici", 6.7 "Reperimento specialisti e consulenza informatica, 6.8 "Cancellazione dati informatici da supporti danneggiati", 6.9 "Consulenza specialistica per la certificazione secondo normative ISO e per la normativa di riferimento dell'attività professionale", nonché nelle definizioni del glossario.**

**AVVERTENZA - Le garanzie prevedono dei limiti di indennizzo che sono indicati ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8.**

**ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O DEL MASSIMALE**

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo (validi per le sezioni Danni a Terzi Danni ai Beni, Tutela Giudiziaria)

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

**Esempio A :** Il danno indennizzato sarà di €550 (riducendo €750 dello scoperto minimo di €200; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B:** Il danno indennizzato sarà di €1.200 (riducendo €1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C:** Il danno indennizzato sarà di €2.000 (riducendo €3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)**

**Il prodotto Professionista Reale - Professioni Tecniche prevede applicazione della regola proporzionale per le garanzie della sezione Responsabilità civile e della sezione Tutela Legale.**

Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi quantitativi fissati e, in caso di sinistro, tali quantità risultassero inferiori alla quantità effettiva, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**AVVERTENZA:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e al punto 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza o, se previsto, sul questionario facente parte integrante del contratto.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si vedano in proposito i punti 1.2 e 1.4 delle Condizioni di assicurazione.

**6. Premi**

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:**

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

**AVVERTENZA** - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

**7. Rivalse**

**AVVERTENZA** - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.

**8. Diritto di recesso**

Il prodotto Professionista Reale - Professioni Tecniche prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro come disciplinato al punto 1.6 "Recesso dal contratto".

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**10. Legge applicabile al contratto**

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

**11. Regime fiscale**

- Per le garanzie Responsabilità Civile, Incendio e complementari, Furto e complementari e si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- per la garanzia Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%;
- per la garanzia Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

---

**C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

---

**12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA** - Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua (oppure ad ARAG per la garanzia di tutela legale) entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti:

- dal 7.1 al 7.3 per la sezione Responsabilità civile,
- dal 7.4 al 7.8 per la sezione Danni ai Beni,
- dal 7.9 al 7.12 per la sezione Tutela Legale
- dal 7.13 al 7.15 per la sezione Assistenza.

**13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.lvass.it](http://www.lvass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

**Commissione di Garanzia**

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

**Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

**14. Arbitrato**

**AVVERTENZA:** nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Luca Filippone



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

## GLOSSARIO

### ADDETTI

il titolare dello studio, i suoi familiari e i prestatori di lavoro (come definiti di seguito). **Non sono considerati addetti gli appaltatori e i loro dipendenti**

### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori.

**Sono comunque esclusi telefoni cellulari e palmari.**

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

### ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia.

### ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

### BENI

*Fabbricato* e relativo *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

### CASO ASSICURATO

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'*assicurazione*.

### CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

### COLLAUDATORE

Il singolo professionista che, per incarico o nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico e/o tecnico amministrativo dell'opera secondo la legislazione vigente.

### CONTENUTO

Complesso dei beni esistenti nello studio, così classificati.

- attrezzatura e arredamento in genere: mobilio, arredamento ed attrezzatura tecnica, strumenti professionali, targhe e insegne interne allo *studio*, cancelleria, materiale cartaceo (documenti, registri, disegni e simili), oggetti promozionali, effetti personali.

Sono compresi: oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo, **fino a un massimo di €5.000 per singolo oggetto**.

Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul fabbricato;

- apparecchiature elettroniche;
- valori: denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

**Non costituiscono contenuto e sono quindi esclusi i preziosi.**

### CONTRAENTE

La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### CONTRAVVENZIONE

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

### COSE

Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

### DANNI

La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.



**DANNI INDIRECTI**

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese imprevedute in conseguenza di un sinistro.

**DATI E RELATIVI SUPPORTI**

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.

**DELITTO**

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

**DIRETTORE DEI LAVORI**

Il singolo professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.

**ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**EUROPA**

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

**FABBRICATO**

I locali ove si svolge l'attività; pertanto, *fabbricato* indica un intero edificio quando l'attività lo occupi interamente o la porzione di un edificio quando l'attività lo occupi parzialmente. Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) nonché gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), targhe e insegne (purché entrambe fissate al fabbricato), tende (purché fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Qualora l'attività sia svolta in locali, dipendenze e depositi facenti parte di più edifici non separati da strade ad uso pubblico e ubicati all'indirizzo indicato nel modulo di polizza, il fabbricato si intende comprensivo di tutti tali locali, dipendenze e depositi.

**Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.**

**FENOMENO ELETTRICO**

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

**FISSI E INFISSI**

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

**FRANCHIGIA**

Parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**FURTO**

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**GRAVE DIFETTO CHE RENDA INIDONEA L'OPERA ALL'USO**

L'alterazione di una parte o della totalità dell'opera progettata che incide sulla funzionalità e rispondenza della stessa agli scopi per cui fu progettata e costruita.

**HARD DISK**

Disco magnetico fisso di grande capacità per la memorizzazione di dati

**INCENDIO**

Combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di *beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

**LIMITE DI INDENNIZZO**

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale.

**MASSIMALE**

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

**MEZZI DI CUSTODIA**

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5199 RCG).

**PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua.



**PERDITE PECUNIARIE**

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano il contratto di *assicurazione*.

**PORTAVALORI**

Persona incaricata del trasporto di valori (Assicurato o addetti).

**PREMIO**

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

**PRESTATORI DI LAVORO**

I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del professionista Assicurato.

**PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

**Non sono considerati preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* riportata nel modulo di *polizza*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni*.

**PROCEDIMENTO PENALE**

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

**PROGETTISTA**

Il singolo libero professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto.

**PROTEZIONE LEGALE**

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 175.95 - artt. 44 e seguenti.

**RAPINA**

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**REATO**

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il reato si distingue in Delitto o Contravvenzione.

**SCIPPO**

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**SCOPERTO**

La parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati *scoppio*.

**SINISTRO**

- Per la sezione Responsabilità Civile: la richiesta scritta di risarcimento di danni o di perdite pecuniarie, per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata da terzi nei confronti dell'Assicurato.
- Per la sezione Danni ai Beni: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Per la sezione Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia.

**SOMMA ASSICURATA**

Valore indicato sul modulo di polizza, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

**SPESE DI GIUSTIZIA**

Spese del processo o processuali che

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

**STUDIO**

L'insieme dei locali (compresi eventuali dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato nel modulo di *polizza*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività indicata nel modulo di *polizza*.

**TRANSAZIONE**

Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

**VALORE A NUOVO**

*Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

*Contenuto*: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento;

sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.



**VALORE ALLO STATO D'USO**

Per il *Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *Contenuto*: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**VALORI**

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.

**VOLUME D'AFFARI**

Importo complessivo degli affari, inerente l'attività assicurata, realizzato in un esercizio e indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA)